

FAQ su Minori Stranieri Non Accompagnati e ruolo del tutore nell'accompagnamento alle procedure*

*Elaborate dalla Legal Clinic della
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catania.*

*Le FAQ sono strutturate in ordine cronologico seguendo l'iter dell'arrivo sul territorio nazionale e dell'accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Università di Catania.

This publication has been produced with the assistance of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The contents of this publication are the sole responsibility of Consiglio Italiano per i Rifugiati and can in no way be taken to reflect the views of UNHCR

01 IDENTIFICAZIONE E ACCERTAMENTO ETÀ

1) Come avviene l'identificazione del minore?

La raccolta delle informazioni personali di un minore straniero non accompagnato (MSNA) avviene tramite la compilazione di una scheda identificativa plurilingue da parte delle Forze di Pubblica Sicurezza, con l'ausilio di un mediatore culturale, al momento del rintraccio sul territorio. Tale atto, propedeutico alla corretta identificazione, dovrebbe essere posto in essere solo dopo che al minore sia stata garantita "un'immediata assistenza umanitaria" (c. 3 dell'art. 19-bis del D.Lgs 142/2015).

Presso la comunità di accoglienza in cui viene condotto il minore si provvede quindi a svolgere il primo colloquio, strumento centrale nel processo di valutazione del suo superiore interesse.

2) Qual è la funzione del primo colloquio?

Ai sensi del c. 1 dell'art. 19-bis del D.Lgs. 142/2015, il personale qualificato della struttura di accoglienza e il mediatore culturale, sotto la direzione dei Servizi Sociali dell'ente locale competente, e con l'ausilio, ove necessario, di organizzazioni non governative (ONG) con comprovata esperienza nella tutela dei minori, raccolgono le informazioni personali del minore al fine di far emergere ogni elemento utile alla sua protezione. Il primo colloquio è uno strumento fondamentale per attivare, quanto prima possibile, adeguati interventi di protezione, in particolar modo per quei MSNA che possono essere portatori di esigenze particolari o condizioni di vulnerabilità. Inoltre, è necessario che, tempestivamente, l'équipe multidisciplinare del centro di accoglienza, l'esercente i poteri tutelari in via provvisoria (qualora il tutore non sia stato ancora nominato) e l'assistente sociale dell'ente locale competente, con il supporto del mediatore culturale, raccolgano informazioni su: i legami familiari del MSNA con parenti in Italia e/o in Unione Europea (UE) allo scopo di garantire il diritto del minore all'unità familiare; informazioni rilevanti sullo stato di salute del minore; fattori che potrebbero dar luogo a misure di protezione internazionale o di protezione per le vittime di tratta o altre forme di sfruttamento.

3) Quale procedura si applica se durante l'identificazione del minore rilevano fondati dubbi relativamente all'età dichiarata?

I dubbi sull'età dichiarata dal minore possono essere sollevati dalle Forze di Pubblica Sicurezza, dal servizio sociale, e dal personale della struttura di accoglienza, anche con il supporto delle ONG specializzate.

Nei casi in cui vi sia discordanza tra una precedente dichiarazione ed una successiva e le autorità competenti non rilevino un fondato dubbio rispetto alla veridicità della seconda dichiarazione effettuata dall'interessato, è sufficiente procedere alla correzione dei dati anagrafici registrati, tramite una procedura da concordarsi con le autorità competenti in materia, trattandosi di una prassi operativa, non di una procedura formale, come quella qui sotto descritta.

Qualora invece le autorità competenti rilevino un fondato dubbio sull'età, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, tramite, se possibile, contatti con la famiglia nel paese di origine. A tal fine, può anche essere richiesto l'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare, ad esclusione però dei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, o sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale, ovvero nei casi in cui dall'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare possano derivare pericoli di persecuzione o il minore dichiari di non volersi avvalere di tale intervento.

L'accertamento socio-sanitario dell'età può essere disposto solo nei casi in cui permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata e non sia risultato possibile accertare l'età attraverso un documento anagrafico. A questo punto, si dovrà inviare una segnalazione motivata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni che potrebbe disporre lo svolgimento dell'accertamento socio-sanitario in base al Protocollo Multidisciplinare per la determinazione dell'età dei MSNA[1]. Il referto deve essere poi inviato al Tribunale per i Minorenni affinché venga emesso un provvedimento di attribuzione dell'età (che può essere impugnato nel termine di 10 giorni in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 739 del c.p.c.).

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

La procedura di accertamento dell'età è di fondamentale importanza poiché la corretta identificazione garantisce l'effettivo esercizio dei diritti di cui i minori sono titolari ed evita l'adozione di provvedimenti lesivi nei loro confronti (ad esempio il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa, la sistemazione in accoglienza insieme ad adulti).

[1] Il Protocollo Multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e' stato siglato dalla Conferenza Stato Regioni il 9 luglio 2020, <http://www.statoregioni.it/media/2751/p3-cu-atto-rep-n-73-9lug2020.pdf>

4) Che ruolo ha il tutore in questa prima fase?

Il tutore volontario è coinvolto laddove sia stato già nominato, pertanto, se la nomina non fosse ancora avvenuta, l'esercizio dei poteri tutelari spetta in via provvisoria al responsabile della struttura di prima accoglienza (in base alla L. 184/1983). Quest'ultimo, a seguito di una modifica da parte della L. 47/2017 (cosiddetta Legge Zampa), può anche svolgere i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o protezione internazionale ma non può tuttavia assistere il minore durante l'audizione in Commissione Territoriale (CT).

Il ruolo del tutore in questa prima fase consiste nel fornire assistenza e sostegno al minore in tutte le fasi della procedura, assicurare che siano rispettate tutte le garanzie procedurali (informativa, mediazione culturale, consenso, collocamento in una struttura adeguata) e collaborare con gli altri soggetti coinvolti nel sistema di tutela del minore.



02 SEGNALAZIONE E NOMINA TUTORE

Come avviene la segnalazione di un MSNA?

Immediatamente dopo il rintraccio e l'identificazione del minore sul territorio, l'Autorità di Pubblica Sicurezza ha l'obbligo di segnalare la sua presenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Generale Immigrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Come avviene la nomina del tutore?

In seguito alla segnalazione della presenza di un MSNA, dunque privo di riferimenti genitoriali, il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente nomina un tutore volontario che possa esercitare la responsabilità genitoriale su di lui o su di lei.

Oltre ai criteri di scelta per la nomina del tutore stabiliti dalla legge (artt. 343 e ss c.c.), esiste l'istituto della tutela volontaria, introdotto con L. 47/2017. Tale disposizione prevede l'istituzione di un elenco dei tutori volontari, presso il Tribunale per i Minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un MSNA.

03 DIRITTO ALLA SALUTE

Accesso alla salute: iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

L'articolo 34, co.1 bis del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione/TUI.) introdotto dall'art. 14 L. 47/2017, in attuazione del diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., dispone espressamente il diritto di accesso dei MSNA al SSN, a parità di condizioni con i minori italiani, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In particolare, ai sensi dell'art.14 c. 2 L. 47/2017, il tutore dovrà presentare all'Azienda sanitaria locale la richiesta di iscrizione al SSN e di esenzione dal ticket per insufficienza del reddito del minore, allegando il codice fiscale dello stesso. Nel caso in cui il minore non disponga del codice fiscale, il tutore dovrà effettuare una richiesta (presentando il modello AA4/8) presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Accesso alla salute: cosa fare se il minore è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno?

In base all'art. 34 comma 1 lettera b-bis del TUI., il minore nel momento in cui viene identificato e segnalato (quindi ha già un tutore o un esercente i poteri tutelari in via provvisoria) ha accesso al SSN, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. Al contrario, coloro che non sono in regola con il permesso di soggiorno e non sono, dunque, di norma, iscrivibili al SSN in quanto appena arrivati via mare o non ancora segnalati, hanno diritto all'assistenza sanitaria tramite il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identifica l'assistito in tutte le prestazioni sanitarie erogabili (assistenza sanitaria di base, ricoveri urgenti e non e in regime di day-hospital, cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio). Questo codice può essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dai Policlinici Universitari e dagli IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) al momento della prima prestazione sanitaria erogata, previa dichiarazione dei dati anagrafici dello straniero e della sua indigenza e ha validità su tutto il territorio nazionale per un periodo di sei mesi. Esso è inoltre rinnovabile in caso di permanenza nel territorio italiano.

Cosa può fare il tutore per supportare il minore nella procedura di richiesta del codice fiscale?

Generalmente, nel caso di MSNA ospite di una struttura, il tutore o l'operatore di struttura con delega potranno recarsi all'Agenzia delle Entrate con il modulo AA4/8 scaricabile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate e chiedere l'attribuzione del codice fiscale. Riceveranno il foglio di attribuzione e solo successivamente la tessera del codice fiscale che viene inviata presso il domicilio dichiarato.

Come può agire il tutore quando il minore presenta una patologia che comporta gravi rischi per la salute?

Tramite un confronto e in costante collaborazione con gli operatori della struttura di accoglienza, in questo caso specifico il tutore ha il compito di supportare il minore, tenendo sempre in considerazione come elemento preminente il superiore interesse dello stesso.

Nel fare ciò il tutore e l'équipe del centro di accoglienza dovranno informarsi sulla struttura sanitaria più idonea a garantire l'assistenza necessaria, assicurare l'accesso alle cure e con l'aiuto di un mediatore culturale mantenere un dialogo costante e aperto con il minore circa la sua situazione personale (Es. età, cure necessarie, cure pregresse nel paese di origine, rapporti con la famiglia di origine ecc.).

La condizione medica di un minore può astrattamente rilevare ai fini del riconoscimento della protezione internazionale laddove il mancato accesso alle cure, nel paese di origine, sia riconducibile a uno dei motivi di cui alla Convenzione di Ginevra, oppure la condizione patologica dello stesso lo possa esporre a discriminazioni che cumulativamente considerate possano assurgere a persecuzioni. A tal riguardo, il tutore potrà utilizzare tra gli altri strumenti anche le informazioni sul paese di origine (c.d. COI). Anche laddove non sussistano tali condizioni che possono portare al riconoscimento dello status di rifugiato, le informazioni sul paese di origine rilevano in ogni caso ai fini di un permesso di soggiorno per motivi di salute laddove emerga l'incapacità dello stato di origine di garantire le cure necessarie.

Quali requisiti deve possedere il minore affinché gli venga rilasciato il permesso per cure mediche?

Il MSNA deve versare in “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”[2] che siano accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN. Le condizioni di salute del minore devono essere tali da determinare un rilevante pregiudizio alla sua salute nell’ipotesi in cui dovesse rientrare nel suo Paese di origine. Il permesso per minore età, risulta, in ogni caso, più tutelante per un MSNA rispetto ad un permesso per cure mediche, qualunque siano le sue condizioni di salute.

[2] Tale formulazione, introdotta dal D.L. 130/2020, ha sostituito l’espressione “condizioni di salute di particolare gravità” all’articolo 19 comma 2 lettera d-bis del TUI, ampliando la casistica di ipotesi rientranti nella fattispecie del permesso per cure mediche. Tuttavia, poiché il Decreto Legge è ancora in attesa di conversione, ci riserviamo di aggiornare questo documento non appena sarà concluso l’iter legislativo.



04 PERCORSI LEGALI

Quali elementi devono essere valutati dal tutore al fine di supportare il MSNA nella scelta del percorso amministrativo più adeguato alla sua situazione?

Affinché il MSNA possa esercitare pienamente i suoi diritti, è fondamentale che sia guidato dalla équipe di struttura e dal tutore nella scelta del miglior percorso amministrativo da intraprendere per la regolarizzazione della sua posizione e l'ottenimento di un permesso di soggiorno. Tale valutazione non può mai prescindere dalla considerazione del superiore interesse del minore come elemento preminente. È di fondamentale importanza, inoltre, informare correttamente il minore e prendere in considerazione il suo punto di vista.

La scelta del percorso di regolarizzazione comporta una valutazione basata su una serie di elementi che appartengono alla storia personale del minore. A questo scopo, il tutore e l'équipe valutano tutta una serie di elementi come l'età, le motivazioni che hanno spinto il minore a lasciare il proprio paese, il viaggio e le difficoltà incontrate, le sue aspirazioni e desideri (eventuale ricongiungimento familiare, inizio di un percorso di studi, ricerca di occupazione), la situazione del suo paese d'origine, la sua attuale condizione personale in Italia, il contesto sociale e familiare in cui è cresciuto, le condizioni di salute, l'eventuale presenza di un parente in un altro Stato UE. Il tutore e l'équipe dovranno inoltre verificare se il minore sia in possesso di passaporto o altro documento identificativo e, nel caso, aiutarlo a ottenerlo.

Di fatto, il tutore e l'équipe, in fase di orientamento legale, dovranno discutere con il minore delle diverse possibilità che ha di fronte a sé, inclusa la possibilità di richiedere protezione internazionale, se sussistono le condizioni. È, in ogni caso, di fondamentale importanza che il tutore si confronti con l'operatore legale della struttura o chieda la consulenza esterna di un'organizzazione specializzata nella protezione dei minori.

Quali sono i percorsi per l'ottenimento di un valido permesso di soggiorno?

Il MSNA può regolarizzare la sua posizione attraverso i seguenti percorsi:

- richiesta del permesso di soggiorno per minore età;
- presentazione della domanda di protezione internazionale;
- richiesta del permesso di protezione sociale;
- richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento, previa relative indagini;
- altro.

Cosa è il permesso per minore età?

Il MSNA ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per minore età per il solo fatto di essere minorenne. In base all'art 10 c. 1 lettera a) L. 47/2017 il permesso di soggiorno può essere richiesto sia dal minore direttamente che dal suo tutore; la prassi suggerisce che la presentazione della domanda di permesso per minore età, avvenga, nella maggior parte dei casi, alla presenza del tutore. La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Immigrazione della Questura competente per il territorio. Il permesso di soggiorno è valido fino al raggiungimento della maggiore età. Tale permesso, al compimento della maggiore età, può essere convertito in permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 286/98 laddove siano soddisfatti una serie di requisiti, tra i quali:

a) il minore sia in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità; in assenza di tali documenti molte Questure accettano l'attestazione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato dal Consolato del paese d'origine, richiedendo la successiva integrazione della domanda con il passaporto valido;

b) il minore si trovi in una delle seguenti condizioni:

- è entrato in Italia da almeno tre anni e ha seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato con determinati requisiti;
- in alternativa, è sottoposto a tutela o è affidato ai sensi dell'art. 2 legge 184/83 e ha ottenuto, su richiesta dell'assistente sociale comunale che segue il caso, un parere positivo da parte della Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita istruttoria che ponga particolare attenzione al superiore interesse del minore.

c) il minore frequenti corsi di studio (per ottenere un permesso di soggiorno per studio) o svolga attività lavorativa (per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro); ove il minore non frequenti un corso di studi né abbia un contratto di lavoro, può comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

d) alcune Questure richiedono inoltre di dimostrare la disponibilità di un alloggio (eventualmente dichiarazione di ospitalità)[3].

La domanda di protezione internazionale

Se all'esito del colloquio personale con il minore sia emersa una sua paura a tornare nel paese di origine o provenienza per timore di essere perseguitato, condannato a morte, torturato o sottoposto ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, oppure perché proviene da una zona di conflitto, il MSNA potrà essere accompagnato nella sua scelta di chiedere protezione internazionale.

Il MSNA ha il diritto di presentare la domanda di protezione internazionale alla Questura di residenza o domicilio. La domanda può essere formalizzata dal minore in presenza del tutore volontario. Il minore ha diritto all'assistenza del tutore in ogni momento della procedura di richiesta di protezione internazionale. A seguito della presentazione dell'istanza la Questura compilerà, attraverso una breve intervista del minore, il modulo C3 che contiene le informazioni principali relative alle ragioni della partenza dal proprio paese di origine, al viaggio e ai motivi della presentazione della richiesta d'asilo, contestualmente verranno prese le impronte e dopo qualche settimana la Questura rilascerà un permesso per richiesta asilo della durata di 6 mesi; tale permesso non è necessario laddove il MSNA sia titolare di un permesso per minore età. La formalizzazione della domanda di protezione internazionale non dovrebbe, in ogni caso, comportare il ritiro del permesso di soggiorno per minore età, sebbene nella prassi non tutte le Questure riconoscano la possibilità di procedere con il c.d. doppio binario.

In seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, il minore dovrebbe essere convocato in via prioritaria dinanzi alla CT competente per l'audizione ai fini dell'esame della domanda. Poiché non sempre le Questure segnalano tale priorità alla CT, è utile che il tutore si adoperi affinché se ne tenga conto. L'audizione deve svolgersi alla presenza del tutore, il quale verifica che siano rispettate tutte le garanzie procedurali previste dalla normativa (presenza dell'interprete, redazione corretta del verbale, esame prioritario della domanda, grado di maturità e di sviluppo personale, informazione preliminare sulla procedura, superiore interesse del minore). Inoltre, il commissario che procede all'audizione dovrebbe essere specializzato nell'intervistare i minori di età o soggetti vulnerabili e l'audizione stessa deve svolgersi tenendo in debita considerazione le peculiarità derivanti dalla minore età.

[3] <https://legale.savethechildren.it/1ae3bad3-f79b-4cde-bcaa-d5fd581ba6ca/>

Sulla base dell'audizione e della documentazione prodotta, la CT può riconoscere:

- lo **status di rifugiato**, laddove venga riconosciuto il fondato timore di essere perseguitato nel Paese d'origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

La violazione di alcuni diritti dei minori, secondo le Linee Guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sulla protezione internazionale del 22 dicembre 2009[4], può rappresentare una forma di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza e dunque costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale (es. tratta di minori, forme più grave di lavoro minorile, violenza domestica, mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, minori affetti da AIDS o disabili ecc.).

- la **protezione sussidiaria** viene riconosciuta ove, pur non essendovi i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sussista un rischio effettivo che il richiedente asilo subisca un grave danno in caso di ritorno nel paese d'origine.

Per "danno grave" si intende:

- la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (tenendo conto di questo rischio anche quando deriva da soggetti non statuali quali ad esempio familiari del minore);
- la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

- la **protezione speciale** (introdotta dal dl 113/2018 a seguito dell'abrogazione della protezione per motivi umanitari), il cui ambito di applicazione è stato di recente ampliato dal Decreto Legge 130/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre scorso) prevedendo il rilascio di apposito permesso di soggiorno anche a tutela della vita privata e familiare dello straniero.[5]

[4] Linee Guida Sulla Protezione Internazionale: Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf

[5] In base a questa nuova norma, il permesso per protezione speciale può essere esteso ai casi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto ad una vita privata e familiare. Tuttavia, poiché il Decreto Legge è ancora in attesa di conversione, ci riserviamo di aggiornare questo documento non appena sarà concluso l'iter legislativo.

Cosa si intende per doppio binario?

Il tutore può supportare il minore nella richiesta del permesso di soggiorno per minore età e, contemporaneamente, o successivamente, supportarlo nella presentazione della domanda di protezione.

Di fatto, la maggior parte delle Questure impone al minore di scegliere tra i due percorsi, sebbene non vi sia alcuna norma che impedisca di intraprenderli contemporaneamente.

Quando è possibile richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento?

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato al MSNA:

- sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore;
- affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83;
- affidato "di fatto" a parente entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'art.9, c. 4 della legge 184/83.[6]

È importante ricordare che la scelta di presentare una richiesta di permesso di soggiorno per affidamento deve essere concordata con il minore interessato e con l'équipe della struttura di accoglienza (tra cui un operatore legale e/o avvocato).

In quali casi risulta consigliabile optare per l'affidamento e quali sono i doveri dell'affidatario?

Quando il minore è privo di un ambiente familiare idoneo, rispetto al suo collocamento in comunità o in altra struttura di accoglienza, sarebbe auspicabile l'affidamento a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, che possa assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive ritenute necessarie. Queste disposizioni previste dalla L.184/83 si applicano anche al MSNA che gode degli stessi diritti riconosciuti al minore italiano. L'affidatario dovrà accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. In ogni caso, l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

[6] L'articolo 9 comma 4 della legge 184/83 prevede che in questo caso specifico non sia necessaria la formalizzazione dell'affidamento.

Quali documenti devono essere allegati alla domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento?

Sono richieste:

- a seconda dei casi, la documentazione relativa alla tutela, all'affidamento, alla parentela e alla convivenza;
- la documentazione inerente la regolarità del soggiorno o la cittadinanza italiana del tutore o affidatario.

Il rilascio del permesso in questione da alcune Questure viene subordinato al possesso del passaporto o documento equipollente (ad es. titolo di viaggio) da parte del minore.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari o affidamento è convertibile al compimento della maggiore età?

Sì, potrà essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo, anche qualora non dovessero essere soddisfatti i requisiti inerenti al parere della DG Immigrazione o alla permanenza in Italia da tre anni e partecipazione a un progetto di integrazione per due anni[7].

Che cosa è il prosieguo amministrativo?

Nel caso in cui un MSNA necessiti di un supporto prolungato (prolungamento delle misure di accoglienza) volto al buon esito del percorso di integrazione in cui è inserito, alla luce dell'art. 13 L. 47/2017, il Tribunale per i Minorenni può disporre la continuazione dell'affidamento ai Servizi Sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

La richiesta del c.d. prosieguo amministrativo va presentata al Tribunale per i Minorenni, prima del compimento dei 18 anni, dai Servizi Sociali o dal tutore. Laddove questi soggetti non presentino tale domanda, il minore, rappresentato da un avvocato o grazie al supporto prestato dagli operatori del centro di accoglienza o da organizzazioni di tutela dei minori, potrà rivolgersi direttamente al suddetto Tribunale.

All'istanza è opportuno allegare la documentazione relativa al percorso di inserimento sociale in corso, seguito dal minore, e possibilmente una relazione dei Servizi Sociali. Il Tribunale potrà comunque decidere il prolungamento dell'affidamento ai Servizi Sociali del minore al compimento della maggiore età (art. 13 c.2 L. 47/2017), anche in assenza del parere favorevole dell'ente locale competente.

[7] Vedi la domanda "Cos'è il permesso per minore età" per dettagli sui requisiti necessari per la conversione del permesso di soggiorno per affidamento.

Vale la pena precisare che il prosieguo amministrativo non è un percorso alternativo alla conversione del permesso di soggiorno che potrebbe comunque essere richiesta, si tratta invece di una misura che permette al neomaggiorenne di restare più a lungo all'interno del sistema di accoglienza per portare avanti un percorso di integrazione non ancora compiuto.

Alla richiesta di prosieguo amministrativo va associata una richiesta di titolo di soggiorno per affidamento, lavoro o studio, a seconda della situazione personale e/o del permesso di soggiorno di cui il minore è titolare, salvo che il minore per il quale si richiede il prosieguo non sia titolare di protezione internazionale, in quel caso permanerebbe quel titolo di soggiorno.

4.1 Il MSNA vittima di tratta o traffico di esseri umani

I fenomeni della tratta e del traffico di esseri umani, sebbene distinti tra loro, sono spesso caratterizzati dall'utilizzo di canali, strutture e strategie criminali comuni. La "tratta" si distingue dal "traffico" di esseri umani soprattutto per il suo fine specifico: quello di trarre profitto sfruttando la vittima, una volta giunta nel paese di destinazione. Il traffico, invece, consiste nel procurare l'ingresso illegale nel territorio dello stato di una persona, dietro il pagamento di una somma di denaro (o al fine di ottenere altro vantaggio materiale).

La tratta che si svolge nel contesto del commercio sessuale è ben documentata e colpisce principalmente donne e minori. La tratta, però, non è limitata al commercio del sesso; il fenomeno comprende anche lo sfruttamento attraverso il lavoro, i servizi forzati, la sottoposizione a schiavitù o a pratiche simili alla schiavitù.

Qual è il ruolo del tutore che si trovi dinanzi ad un minore vittima di tratta?

L'identificazione delle vittime di tratta, nel caso di MSNA, può risultare un compito molto difficoltoso spesso a causa della scarsa consapevolezza del minore relativamente alla propria condizione e del timore di fornire informazioni.

Al tutore non è richiesta una competenza specifica sul tema, ma può fare affidamento su una rete di associazione ed autorità che possono supportarlo e coadiuvarlo.

Uno dei compiti principali del tutore è assicurarsi che siano immediatamente contattate organizzazioni specializzate nel fenomeno della tratta e i Servizi Sociali competenti, affinché possano prima di tutto fornire aiuto nell'assistenza necessaria al minore e svolgere un'indagine più approfondita, servendosi anche della collaborazione e del confronto con gli operatori del centro di accoglienza. Qualora ciò non fosse possibile, il tutore potrà rivolgersi anche al Tribunale per i Minorenni.

Quali percorsi/strumenti di tutela esistono per un MSNA vittima di tratta?

Il minori stranieri vittime di tratta presentano necessità di tutela particolari e una condizione di vulnerabilità ulteriore rispetto a quella derivante dallo status di MSNA.

Un importante strumento di tutela a favore delle vittime di tratta, inclusi i MSNA, è l'istituto della protezione sociale, introdotto dall'articolo 18 del TUI (D. Lgs. 286/1998). Tale norma consente alle vittime di tratta o grave sfruttamento di ottenere uno speciale permesso di soggiorno e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. La Legge Zampa del 2017 ha poi specificato che a favore dei MSNA vittime di tratta devono essere previsti specifici programmi di assistenza psico-sociale e adeguate condizioni di accoglienza.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2014 prevede un obbligo informativo in favore dei MSNA vittime di tratta, in particolare sui diritti riconosciuti e sull'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Nello specifico, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, chiarendo l'applicazione delle norme della Convenzione di Ginevra a tutela dei rifugiati alle vittime di tratta o alle persone a rischio di tratta[8], evidenzia come la tratta di minori possa configurare una forma di persecuzione contro l'infanzia e l'adolescenza e che in tal caso costituisca presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale.

[8] Le "Linee Guida UNHCR relative all'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta o alle persone a rischio di tratta" sono reperibili sul sito ufficiale dell'Alto Commissariato www.unhcr.org (linee guida di protezione internazionale). Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento anche alle "Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral", reperibili sul sito www.unhcr.it

In cosa consiste la protezione sociale ex art. 18 del D.Lgs 286/98 (TUI)?

L'articolo 18 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno, anche in assenza del passaporto[9], in favore delle persone straniere che siano state vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento e che siano esposte ad un concreto pericolo per la loro incolumità a causa delle dichiarazioni rese in un procedimento penale o a causa della decisione di sottrarsi alla situazione di sfruttamento. Tale permesso può quindi essere rilasciato sia a seguito di denuncia da parte delle vittime sia qualora queste ultime non vogliano o non possano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La durata del permesso è di sei mesi ed è rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Al titolare di tale permesso sono riconosciuti l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e ad attività lavorative.

[9] Art. 9 comma 6, d.p.r 394/99.

Alla sua scadenza sarà convertibile, subordinatamente al possesso del passaporto, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro. Nel primo caso, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi; nell'altro, qualora l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro. L'art.18 prevede, inoltre, la revoca nei casi di interruzione del programma, di condotta incompatibile con le finalità dello stesso e al venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4.2 Documentazione

Se il minore non possiede un passaporto, come può agire il tutore affinché questi possa ottenerlo?

Una volta escluso il bisogno di chiedere la protezione internazionale, se il minore è privo di passaporto valido, il tutore o l'operatore di riferimento della struttura di accoglienza hanno il compito di verificare le procedure e le prassi per il rilascio del passaporto o dell'attestazione di nazionalità presso il Consolato/Ambasciata del paese di origine del minore e di supportarlo nel presentare la richiesta di rilascio di questi documenti. Ogni Consolato o Ambasciata segue delle procedure e delle prassi differenti, che possono cambiare nel corso del tempo, per quanto attiene ai requisiti richiesti, alle tempistiche e ai costi. Per tali motivi, è di fondamentale importanza che il tutore, in collaborazione l'équipe della struttura di accoglienza, si informi con il Consolato/Ambasciata di competenza sui documenti utili per ottenere il passaporto per reperirli al più presto^[10] e, soprattutto, che non si arrivi a presentare la richiesta a ridosso del compimento dei 18 anni. Inoltre molti paesi non hanno un'ambasciata in Italia e pertanto è necessario recarsi in altri Stati europei.

Il tutore potrà inoltre contattare un ente specializzato su questo tema per verificare quale regime vige nel Paese in questione in materia di attribuzione della cittadinanza.

[10] Per la lista di documenti necessari per l'avvio della richiesta di passaporto consultare i siti ufficiali delle Ambasciate dei Paesi di origine dei tutelati o consultare documentazione progetto Never Alone.

Cosa può fare il tutore se l'Ambasciata del paese di origine rifiuta di avviare la pratica del rilascio del passaporto per mancanza di documenti?

Qualora il minore si trovi nell'impossibilità di ottenere il passaporto a seguito di un rifiuto scritto da parte dell'Ambasciata del proprio Stato, alcune Questure provvedono al rilascio di un titolo di viaggio per stranieri^[11], della stessa durata del titolo di soggiorno, allegando tutta la documentazione in suo possesso per dimostrare di non poter ottenere il passaporto. Grazie al titolo di viaggio, il MSNA può circolare liberamente all'interno degli Stati europei di Area Schengen. Ove al minore non venga rilasciato titolo di viaggio per stranieri, il tutore potrà supportarlo per eventualmente rientrare nel paese di origine per ottenere la documentazione richiesta al fine del rilascio del passaporto. In caso contrario, il tutore dovrà verificare se il minore abbia dei contatti con il paese di origine dai quali potrebbe ricevere i documenti necessari.



[11] Si tratta di un documento provvisorio di viaggio che viene rilasciato allo straniero da una Questura italiana qualora egli non posseda il passaporto in corso di validità (v. Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 48/1961 e Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/2003).

Qual è il documento previsto dalla normativa nazionale per consentire allo straniero, che abbia ottenuto lo status di rifugiato ma che sia privo di passaporto, di spostarsi dal territorio italiano?

La normativa italiana prevede il rilascio al titolare di protezione internazionale di un “documento di viaggio” di validità quinquennale, equipollente al passaporto del paese di cittadinanza, e che consente al titolare di circolare liberamente (art. 24 del D.Lgs. 251/2007, che ha recepito la Direttiva qualifiche 2004/83/CE).

Tale documento di viaggio viene rilasciato dalla Questura, tenuta non solo a ricevere la richiesta del rifugiato, ma anche ad avviare l'istruttoria e adottare un provvedimento espresso. Ove ricorressero gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico, ne viene tuttavia impedito il rilascio o ne consegue il ritiro.

Il documento di viaggio può essere utilizzato per muoversi all'interno dei paesi europei dell'Area Schengen e nei territori degli Stati parte alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, non invece per recarsi nel paese di origine.

Come può il tutore supportare il minore o il neomaggiorenne nella conversione del suo permesso di soggiorno per motivi umanitari [12] in permesso per lavoro?

Il tutore insieme all'équipe di struttura verifica che il MSNA:

- sia in possesso del passaporto (o documento equipollente);
- abbia un contratto di lavoro o i requisiti richiesti per il permesso per lavoro autonomo

Inoltre sarebbe necessario accertarsi che il minore sia nella disponibilità di una sistemazione alloggiativa al momento dell'uscita dalla struttura di accoglienza. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non sia presentata richiesta di conversione in permesso di soggiorno per lavoro, interviene la CT su richiesta della Questura. In questo caso la CT può:

- rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale (se sussistono i rischi di persecuzione e tortura[13]);
- esprimersi con un diniego di permesso di soggiorno (il minore ha diritto a fare ricorso).

[12] Dopo il 5 Ottobre 2018 a quanti ottenevano la protezione umanitaria in seguito a procedura avviata prima dell'entrata in vigore del dl 113/2018 è stato rilasciato un permesso di soggiorno con dicitura “casi speciali” della durata di due anni.

[13] Per i requisiti vedi nota n 5 a pag. 9

Quali alternative alla conversione del permesso per motivi umanitari potrebbe valutare il tutore?

Prima del compimento della maggiore età e dopo aver ottenuto un provvedimento di affidamento da parte dell'Autorità Giudiziaria ai Servizi Sociali locali, il tutore potrebbe supportare il minore nella richiesta di un permesso per affidamento, avendo fatto parallelamente richiesta di prosieguo amministrativo al Tribunale per i Minorenni in accordo con la struttura di accoglienza e l'assistente sociale.

La Circolare del Ministero dell'Interno del 28/08/2017 stabilisce, inoltre, che i neomaggiorenni titolari di un permesso per affidamento e in prosieguo amministrativo possono ottenere il rinnovo biennale di questo permesso di soggiorno, laddove non vi siano i requisiti per procedere alla conversione in altre tipologie di titoli di soggiorno.

Qual è il ruolo del tutore nel caso in cui il minore sia indiziato per un reato?

Affinché il minore non sia privo di assistenza legale, il tutore dovrà assicurarsi che il minore venga assistito da un avvocato e, in quanto rappresentante legale del minore, dovrà assicurarsi che gli siano garantiti nell'ambito del giudizio a suo carico i diritti riconosciuti dalla legge sul piano processuale.

Nel caso in cui sia in corso un processo a carico del MSNA, quali garanzie sono previste a sua tutela?

Nel corso del processo pendente a carico del MSNA dovranno essere garantiti il diritto all'assistenza legale (compresa la presentazione dell'istanza per l'accesso al gratuito patrocinio) e all'informazione, il diritto di partecipare attivamente al giudizio ed il diritto all'ascolto nel procedimento, affinché il ragazzo possa esprimere la propria volontà e le proprie necessità (ai sensi degli artt. 15-16 L. 47/2017), grazie anche alla presenza di un mediatore culturale.

Quali percorsi di regolarizzazione possono essere intrapresi, qualora sia pronunciata una sentenza di condanna a carico del MSNA?

L'articolo 18, comma 6, D.Lgs. 286/1998 consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale nei confronti dello straniero condannato che abbia terminato di scontare una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, ed abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Tale permesso può essere rilasciato anche nei casi in cui il minore sia stato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione o ad una misura di messa alla prova.

I titolari di permesso per asilo o del permesso per protezione sussidiaria non perdono il loro particolare status né la titolarità dei suddetti permessi di soggiorno per il semplice fatto di aver subito una sentenza di condanna.

Cosa fare se il minore è oggetto di espulsione?

Nonostante il divieto di espulsione del minore (sancito dall'articolo 19 del D. Lgs 286/98) l'articolo 13 prevede l'espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato oppure al ricorrere di una delle altre ipotesi previste. Ove sia emesso il provvedimento di espulsione, lo stesso verrà comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione presso l'autorità giudiziaria ordinaria. Oltretutto è prevista la possibilità di chiedere al Prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio assistito. In ogni caso, è richiesta l'autorizzazione all'espulsione del minore da parte del Tribunale dei Minorenni.

Ci sono altre tipologie di permessi di soggiorno?

Sì, ci sono altre tipologie di permesso di soggiorno rilasciabili qualora sussistano determinate circostanze: il permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi degli articoli 18 o 18bis, 22,c 12 quater del D.Lgs. 286/98 (per protezione sociale, per violenza domestica o per grave sfruttamento lavorativo), il permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19 d.lgs. 286/98), il permesso di soggiorno per calamità (art 20 bis D.Lgs 286/98) e il permesso ex art. 18 comma 6 del D.Lgs. 286/98 (rilasciabile allo straniero – minorenni o maggiorenni - che abbia commesso reati durante la minore età e abbia dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza o integrazione sociale). Sarebbe bene rivolgersi ad un'associazione specializzata o ad un ente anti tratta per una valutazione preliminare circa l'esistenza di una delle situazioni specificate. (Numero verde antitratta 800 290 290).

05 UNITA' FAMILIARE

Qual è la procedura da avviare nel caso di ricongiungimento familiare verso un paese dell'Unione Europea e come il tutore può supportare il minore richiedente protezione internazionale?

Al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale il tutore insieme al minore consegnano in Questura tutta la documentazione raccolta a supporto della richiesta di ricongiungimento familiare. Tra questi documenti si segnalano i seguenti:

- il modello C3 compilato;
- il formulario Dublino;
- le generalità e altri dati biografici dei parenti residenti in altri paesi della UE (inclusa copia dei documenti);
- l'albero genealogico che indichi le relazioni familiari e la relazione sociale;
- il decreto di apertura della tutela e il consenso scritto del tutore ad avviare la procedura di ricongiungimento familiare del minore; il consenso scritto del minore; il consenso scritto del parente; il consenso scritto dei genitori del minore affinché il figlio sia affidato al familiare presente nell'altro Stato europeo (se possibile).

Questi documenti verranno trasmessi all'Unità Dublino italiana e successivamente all'Unità Dublino estera.

In caso di esito positivo della richiesta da parte dello Stato estero, un provvedimento di presa in carico del minore verrà notificato al tutore il quale dovrà rivolgersi al Tribunale per i Minorenni per il rilascio di un nullaosta al ricongiungimento. A questo punto, la Questura, su disposizione dell'Unità Dublino italiana, organizzerà il trasferimento presso il parente e contestualmente emetterà un lasciapassare.

È, in ogni caso, di fondamentale importanza che durante tutte le fasi il tutore chieda l'assistenza di un legale o di un'associazione esperta, che dovranno valutare se il ricongiungimento si coniughi col superiore interesse del minore. La valutazione del superiore interesse del minore rappresenta il presupposto all'attivazione della procedura. Infatti, prima di presentare richiesta di ricongiungimento, l'équipe della struttura di accoglienza e i Servizi Sociali, in sede di colloquio col minore e i suoi familiari, hanno il compito di verificare la solidità del legame con i parenti nel paese di destinazione e la capacità di questi di prendersi cura del minore.

Come può agire il tutore qualora il minore non ottenga il riconoscimento della protezione internazionale?

Il tutore, assieme al minore, dovrà valutare le motivazioni del diniego della domanda di protezione internazionale e quale opzione tra le seguenti risponda maggiormente al superiore interesse del minore:

- presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente avverso la decisione negativa della Commissione Territoriale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (15 se il diniego è avvenuto per manifesta infondatezza della domanda).
- presentare una richiesta di rilascio di un permesso diverso.

Per tali valutazioni, il tutore può sempre contare sul sostegno di associazioni o organizzazioni specializzate nella tutela dei richiedenti asilo.

Quali sono le informazioni necessarie al tutore nel caso in cui il minore con status di rifugiato manifesti la volontà di presentare domanda di ricongiungimento con un parente in uno Stato extra UE?

Qualora un minore con status di rifugiato manifesti la volontà di presentare domanda di ricongiungimento con un parente che si trova in uno Stato extra UE, non potendosi applicare il Regolamento Dublino, il tutore, con il supporto dell'équipe della struttura di accoglienza e una ONG specializzata, dovrà valutare la normativa che quello Stato detta in materia di ricongiungimento di rifugiati e verificare se esista un programma specifico di ricongiungimento familiare. È fondamentale evidenziare in questa ipotesi che l'unità familiare e il ricongiungimento dei MSNA è considerata come questione di primaria importanza e da trattare con urgenza, nel rispetto sempre del superiore interesse del minore. Per tale ragione, organizzazioni come l'UNHCR forniscono assistenza e supporto alle procedure di ricongiungimento familiare tra rifugiati.

Prima di attivare la richiesta di ricongiungimento, è necessario che gli operatori della struttura di accoglienza, con il supporto del tutore, procedano ad una valutazione della "opportunità" di tale ricongiungimento alla luce del superiore interesse del minore, vagliando la qualità e la solidità del legame tra il minore e il parente e se quest'ultimo sia in grado di provvedere al minore (offrendogli una guida, supporto emotivo ed economico). Il tutore dovrà anche supportare il minore con permesso per asilo^[14] nella ricerca delle informazioni utili e dei requisiti richiesti dalla normativa dello Stato di destinazione per effettuare il ricongiungimento con il parente in loco^[15], mettendosi anche in contatto con quest'ultimo, il quale potrebbe essere a conoscenza delle procedure in materia.

[14] Ricordiamo che il titolare dello status di rifugiato possiede un "documento di viaggio" che gli consente di spostarsi liberamente nei paesi dell'Area Schengen e negli Stati aderenti alla Convenzione di Ginevra del '51.

[15] All'interno delle "Linee Guida dell'UNHCR sul ricongiungimento familiare dei rifugiati" (1983) sono elencate le tipologie di parentela per le quali viene promosso il ricongiungimento. Il documento è reperibile sul sito: www.unhcr.org

Il tutore, con l'assistenza di organizzazioni specializzate, potrà contattare le ambasciate e/o i consolati dello Stato di destinazione, al fine di ottenere le informazioni necessarie per il ricongiungimento, il reinsediamento nel territorio nazionale o l'eventuale sussistenza di altri programmi governativi utili a tal fine. Potrà, in seguito, d'accordo con il/la ragazzo/a, chiedere una consulenza legale in relazione alla normativa vigente in materia presso lo Stato extra UE di destinazione.

Posto che la normativa sul ricongiungimento nei singoli Stati extra UE prevede requisiti diversi a seconda dei paesi, di quali elementi il tutore dovrà essere a conoscenza per valutare la sussistenza degli stessi?

Sarà opportuno verificare, con il supporto di operatori specializzati ove necessario, le procedure di regolarizzazione e le relative condizioni (giuridiche e/o economiche del richiedente il ricongiungimento e del parente in loco), previste dallo Stato di destinazione. Infatti, in materia di ricongiungimento sono generalmente richiesti requisiti economici minimi affinché il parente sia in grado di provvedere ai *basic needs* del rifugiato (cibo, alloggio, abbigliamento) e sostenerlo finanziariamente. Di conseguenza, sarà utile per il tutore informarsi sul reddito del parente, tenendo in considerazione anche il lavoro svolto da quest'ultimo. È necessario che il tutore inoltre accerti che il parente in loco sia ivi regolarmente residente, e dunque in possesso di un permesso di soggiorno. Il tutore dovrà anche verificare che il rifugiato risponda ai requisiti richiesti dalla normativa dello Stato extra UE. L'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari potrà essere effettuato fornendo la prova dello status di rifugiato, dell'assenza di altri parenti che potrebbero richiedere il ricongiungimento, del grado del legame familiare, del possesso di un passaporto o altro documento di viaggio equipollente. Il tutore deve comunque essere consapevole e rendere noto al rifugiato che la domanda di ricongiungimento, anche in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa dello Stato extra UE, potrebbe non essere accolta.

Quali sono le informazioni necessarie al tutore per supportare un MSNA non richiedente asilo che abbia manifestato la volontà di presentare una domanda di ricongiungimento familiare verso uno Stato dell'UE o extra UE?

In primo luogo è fondamentale che il tutore, con l'ausilio dell'équipe della struttura di accoglienza e dei Servizi Sociali competenti, si preoccupi di attivare immediatamente le indagini familiari finalizzate al ricongiungimento, qualora non sussistano rischi né per il minore né per i suoi familiari e previo consenso del minore stesso.

Presupposto per l'avvio delle indagini familiari sono le informazioni raccolte in sede di primo colloquio (ex art. 19-bis D.Lgs 142/2015) sui legami familiari con parenti residenti in altri Stati UE o extra UE, tenuto conto sempre del superiore interesse del minore.

Pertanto, qualora un MSNA non richiedente asilo manifesti la volontà di presentare domanda di ricongiungimento, non potendosi applicare il Regolamento Dublino, il tutore, con il supporto dell'équipe della struttura di accoglienza e una ONG specializzata, dovrà valutare la normativa che quello Stato di destinazione detta in materia di ricongiungimento e verificare se esista un programma specifico di ricongiungimento familiare.

In questa specifica ipotesi, il tutore può chiedere il supporto di organizzazioni specializzate quali l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e l'UNHCR. In particolare, l'attività di assistenza dell'UNHCR potrebbe estendersi anche a individui "sfollati" al di fuori del proprio paese di origine che possono ricadere sotto la tutela dell'Alto Commissariato in forza di risoluzioni delle Nazioni Unite o individui non titolari dello status di rifugiato che chiedano il ricongiungimento con un familiare rifugiato.[16] Il tutore, con l'assistenza di organizzazioni specializzate, potrà contattare le ambasciate e/o i consolati dello Stato di destinazione, al fine di ottenere le informazioni necessarie per il ricongiungimento, il reinsediamento nel territorio nazionale o l'eventuale sussistenza di altri programmi governativi utili a tal fine. Potrà, in seguito, d'accordo con il/la ragazzo/a, chiedere una consulenza legale in relazione alla normativa vigente in materia presso lo Stato di destinazione.



[16] In tema di reinsediamento e ricongiungimento di MSNA per ulteriori informazioni, rimandiamo ad un documento di approfondimento dell'UNHCR "Durable Solutions: Resettlement" al sito: <https://www.unhcr.org/3f82d96a4.pdf>

06 ADOZIONE DEL NEOMAGGIORENNE STRANIERO

Qual è la procedura da seguire per l'adozione di MSNA che abbia compiuto il diciottesimo anno di età?

Per procedere ad adozione di maggiorenne straniero, è necessario fare riferimento alla normativa nazionale in materia di adozione del maggiorenne prevista dagli artt. 291 - 314 del Codice civile come modificata dalla L.184/1983. Infatti, ai sensi dell'art. 291 c.c., possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (sposate o meno) che:

- abbiano compiuto i 35 anni d'età;
- superino di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare

Oggi, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, possono adottare anche coloro che abbiano figli legittimi minorenni o, se maggiorenni, consenzienti. Tuttavia, il Tribunale può autorizzare l'adozione anche da parte di chi abbia compiuto i trent'anni di età, ferma restando la differenza anagrafica richiesta, qualora risulti opportuno a seguito di circostanze eccezionali.

Il codice civile inoltre richiede il consenso:

- dell'adottante e dell'adottando

Mentre si richiede l'assenso:

- del coniuge dell'adottante e dell'adottando (se coniugati);
- dei genitori dell'adottando, anche se maggiorenne.

In presenza di figli minorenni dell'adottante, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

Nel caso in cui non vi sia l'assenso di uno di questi soggetti, su istanza dell'adottante, il Tribunale può comunque autorizzare l'adozione ove ritenga il loro rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.

Nel corso della procedura si dovrà verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed effettuare una valutazione sulla convenienza dell'adozione per l'adottando, tenendo conto anche dell'esistenza di un legame affettivo tra le parti, a dimostrazione della volontà di entrambi di dare veste giuridica a tale rapporto.

Quali sono gli effetti dell'adozione per il neomaggiorenne straniero?

Con l'adozione il maggiorenne adottato:

- acquista il diritto di successione all'adottante e agli alimenti;
- non diventa parente dei parenti dell'adottante e mantiene tutti i suoi originali rapporti di parentela con la sua famiglia;
- diventa persona inespellibile (salvo i motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, previsti dall'art. 13 comma 1 del TUI), in quanto familiare convivente di cittadino italiano;
- può ottenere la carta di soggiorno (permesso di soggiorno di lungo periodo), rilasciata dalla questura del luogo dove adottante e adottato hanno residenza;
- può richiedere la cittadinanza italiana trascorsi cinque anni dalla trascrizione del decreto di adozione e dall'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora. È importante procedere quindi all'iscrizione anagrafica successivamente all'ottenimento della carta di soggiorno.

Il neomaggiorenne straniero adottato non assume automaticamente il cognome dell'adottante (come previsto dall'articolo 299 c.c), in quanto l'eventuale modifica del cognome dipende dalla legge nazionale dell'adottato (ossia del suo paese di origine).

È necessaria l'assistenza di un legale?

Sebbene la procedura non lo richieda espressamente, per la delicatezza e la complessità della materia, in alcuni tribunali è richiesto l'ausilio di un avvocato.

LISTA ACRONIMI USATI NEL TESTO

MSNA: minore straniero non accompagnato

ONG: organizzazione non governativa

UE: Unione Europea

CT: Commissione Territoriale

SSN: Servizio Sanitario Nazionale

TUI: Testo Unico Immigrazione

UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati